

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2396)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1975

Contributo addizionale alla Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è entrata a far parte dell'IDA, in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

L'IDA, che è una filiazione della BIRS, fu costituita nel 1960, allo scopo di concedere prestiti a particolari condizioni di favore a Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti di primaria importanza per lo sviluppo economico dei medesimi.

Istituzionalmente la predetta Associazione ricostituisce, di volta in volta, i propri fondi, allorquando questi si siano esauriti, facendo ricorso a nuove contribuzioni dei Paesi membri, così come era stato previsto all'atto della sua costituzione. Si sono, in tal modo, avute finora tre ricostituzioni di fondi.

Dopo un lungo negoziato tra i potenziali Paesi contribuenti, il 31 gennaio 1974 è stata decisa, con Risoluzione n. 92, dal Consiglio

dei governatori della BIRS, la IV ricostituzione delle risorse dell'IDA, nella misura di 4,5 miliardi di dollari USA.

La citata Risoluzione è divenuta operante il 17 gennaio 1975, data in cui gli Stati Uniti, che sono il maggior contribuente, hanno notificato ufficialmente la loro adesione. Pertanto, solo a questa data è stato possibile raggiungere il *plafond* minimo, previsto per la operatività nella citata Risoluzione n. 92 all'articolo 13 (a) sez. G.

Dell'ammontare globale, l'Italia, che ha dato il suo voto favorevole nel novembre 1973, si è impegnata a versare previa approvazione parlamentare la somma di dollari USA 181.350.000, pari al 4,03 per cento.

Questo importo, al tasso di cambio in vigore alla data del 27 settembre 1973, come fissato dalla Risoluzione citata, pari a lire 564,65 per un dollaro USA, corrisponde a lire 102.399.277.500, da versarsi in quattro rate annuali di lire 25.599.819.375 ciascuna.

La Risoluzione ha stabilito che i versamenti siano effettuati in tre annualità, prevedendo, peraltro, la possibilità che, prima che si giunga al momento del versamento della prima rata, si opti per la suddivisione della contribuzione in quattro annualità, la qual cosa permette, ovviamente, di ridurre l'entità di ciascuna rata di versamento.

L'unito disegno di legge è appunto inteso ad autorizzare la concessione del predetto contributo addizionale all'IDA. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, l'importo complessivo verrà suddiviso in quattro annualità di uguale ammontare, a partire dal 1975.

Al fine, poi, di evitare l'accollo immediato dell'onere al Tesoro, all'articolo 2 si stabilisce che per tali versamenti il Tesoro possa avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), suddividendosi, in tal modo, in dieci esercizi finanziari, secondo un piano di ammortamento, per ogni versamento, l'onere relativo alla suddetta partecipazione alla ricostituzione di risorse dell'IDA. Il meccanismo è analogo a quello adottato con precedenti provvedimenti di contribuzione all'IDA (da ultimo, con legge 26 aprile 1974, n. 181).

In corrispondenza delle erogazioni in tal modo effettuate dall'UIC, è previsto il rilascio da parte del Tesoro al predetto Istituto di speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 102.399.277.500, ammortizzabili, giusta citato piano di ammortamento, in dieci anni e fruttanti l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Circa la corresponsione degli interessi di preammortamento dal giorno dell'effettivo versamento ad opera dell'UIC, fino all'emissione dei certificati di credito, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge.

Infine, l'articolo 4 indica i mezzi di copertura dell'onere, valutabile in lire 214.000.000 per l'anno finanziario 1975, in relazione all'ammontare degli interessi da corrispondere all'UIC, giusta il precedente articolo 3. A tale onere si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 181 milioni 350.000, da corrispondersi in quattro annualità, a partire dal 1975, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 102.399.277.500, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 214.000.000 e in lire 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.